

REP. N.

UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA VALLE CAMONICA CIVILTÀ DELLE PIETRE

PROVINCIA DI BRESCIA

**CONTRATTO DI APPALTO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO
DI PULIZIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE
– TRIENNIO 2022/2024. PROCEDURA RISERVATA A COOPERATIVE
SOCIALI DI TIPO B E LORO CONSORZI AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 L.
381/1991 (CIG: 89736412D1)**

L'anno, addì del mese di presso
....., avanti a me, nato a
..... il, Segretario dell'Unione dei
Comuni della Media Valle Camonica, autorizzato per legge a rogare
nell'interesse dell'Ente gli atti in forma pubblica amministrativa, sono
personalmente comparsi i signori:

– nato a il, C.F.
....., in qualità di
dell'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle
Pietre" con sede in Capo di Ponte (BS) Via Stazione, 15 C.F.
90020920170 P.IVA 03253150985, di seguito denominato UNIONE

E

– la Cooperativa _____ con sede legale in
_____, Via _____, n.____, CAP _____, C.F.
_____. P. IVA _____, qui
rappresentata dal Sig. _____ in qualità di

PREMESSO:

- che con determinazione n. ____ del ____ , è stata affidato alla Vs. Spett.le COOPERATIVA l'appalto di servizio in oggetto;
- che la spesa complessiva di _____ euro (lettere/euro) trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2021/2023 per gli anni 2022 e 2023;
- che l'obbligazione sarà esigibile per euro _____ entro il 31/12/2022 e per euro _____ entro il 31/12/2023;
- che le fatture dovranno indicare gli estremi del presente contratto e il numero della determinazione sopra citata;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto tutte le prestazioni occorrenti per la pulizia e la sanificazione ordinaria periodica e per eventuali pulizie straordinarie degli immobili dei comuni di Capo di Ponte, Cerveno, Losine e Ono San Pietro.

Per *Servizi di Pulizia* si intendono tutte le attività volte ad assicurare il comfort igienico-ambientale all'interno ed all'esterno degli immobili, contribuendo altresì alla valorizzazione dell'immagine dell'Amministrazione Pubblica.

Il Fornitore deve erogare il servizio in oggetto in conformità alle prescrizioni della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.

È compresa nel corrispettivo la fornitura di tutte le attrezzature e dei materiali di consumo necessari per il corretto svolgimento delle attività.

	Art. 2 – Durata Appalto	
	La durata dell'appalto è di anni 3 con inizio il giorno 1 gennaio 2022 e	
	termine il giorno 31 dicembre 2024. Tuttavia l'Amministrazione si riserva	
	la facoltà di disdetta o di revisione dell'appalto durante il periodo della	
	sua validità, con semplice preavviso scritto, sempre che sussistano validi	
	motivi di interesse pubblico.	
	Alla scadenza dell'appalto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta	
	da parte dell'Amministrazione.	
	Il contratto potrà essere prorogato per mesi 6 mesi ex art.106 comma 11	
	D.Lgs. n.50/2016, come riportato nella lettera di invito (proroga tecnica).	
	Art. 3 – Corrispettivo dell'appalto	
	Il corrispettivo offerto per l'esecuzione del servizio, esclusa IVA al 22%, è	
	pari ad € _____, che corrisponde ad un costo orario pari	
	ad € _____.	
	Il totale delle ore lavorative ordinarie nel triennio è di 8.715 di cui n.	
	8.550 ore ordinarie e n. 165 ore per eventuali interventi di carattere	
	straordinario, come indicato nel punto 2 del capitolato speciale	
	d'appalto, le cui condizioni si intendono in toto accettate, anche se esso	
	non è materialmente allegato.	
	L'importo contrattuale comprende tutte le spese afferenti alla	
	manodopera, alle attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio,	
	al materiale di consumo, ai dispositivi di sicurezza, alle polizze	
	assicurative ed ad ogni quant'altro necessario per eseguire un servizio a	
	regola d'arte.	
	L'Unione ha facoltà di ampliare il servizio ad altri immobili o diminuire il	
	3	

	numero di immobili previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, previa	
	comunicazione scritta. Alla ditta appaltatrice verrà, conseguentemente e	
	contestualmente, corrisposto o detratto l'importo derivante dalla	
	superficie in aggiunta od in diminuzione, senza che nulla possa	
	pretendere. Potranno altresì essere richiesti dall'Unione interventi	
	occasionalmente da svolgersi nei locali sopra evidenziati, od in altri locali di	
	proprietà dei comuni aderenti, che verranno debitamente concordati con	
	la ditta appaltatrice e per i quali si provvederà, prima dell'esecuzione	
	degli stessi, ad acquisire apposito impegno di spesa.	
	Art. 4 – Specifiche tecniche dell'appalto	
	Le specifiche tecniche relative all'esecuzione dell'appalto e le condizioni	
	particolari a cui è sottoposta l'esecuzione del servizio sono riportate nel	
	Capitolato speciale d'appalto, che la Cooperativa dichiara di conoscere ed	
	accettare in ogni sua parte.	
	Art. 5 – Responsabilità	
	La cooperativa appaltatrice sarà responsabile, per tutta la durata	
	dell'appalto, sia verso l'Unione che verso terzi, di ogni tipo di	
	inadempienza ed in particolare della mancata od errata esecuzione,	
	anche parziale, dei servizi assunti.	
	La cooperativa appaltatrice si assume la piena responsabilità, civile e	
	penale, derivante da qualsiasi causa correlata all'esercizio delle attività	
	oggetto dell'appalto.	
	La cooperativa appaltatrice è responsabile, sia verso l'Unione che verso	
	terzi, per danni, a cose o a persone, derivanti dall'espletamento del	
	servizio o da attività ad esso correlate.	
	4	

	La cooperativa appaltatrice sarà responsabile anche dell'operato dei propri dipendenti, del loro rispetto di tutte le disposizioni e previsioni antinfortunistiche vigenti, nonché del rispetto delle prescrizioni delle autorità competenti.	
	Il personale impiegato deve essere professionalmente e numericamente adeguato per garantire il buon funzionamento del servizio.	
	La cooperativa appaltatrice è responsabile per la correttezza degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi a proprio carico.	
	Art. 6 – Obblighi della cooperativa	
	La cooperativa si obbliga a:	
	a) rilevare il personale occupato dalla cooperativa uscente, perseguendo in tal modo la conservazione dei livelli occupazionali esistenti al termine dell'esecuzione del contratto stipulato tra il precedente appaltatore e l'Unione;	
	b) retribuire regolarmente il personale ed in misura non inferiore a quella stabilita dal CCNL di categoria, assolvendo tutti i conseguenti oneri di legge;	
	c) assicurare il personale addetto contro gli infortuni;	
	d) fornire a tutto il personale addetto abbigliamento e scarpe in conformità alle disposizioni sulla prevenzione degli infortuni;	
	e) istruire il personale addetto in merito alle norme antinfortunistiche e farle da questo rispettare;	
	f) assicurare la più scrupolosa osservanza delle norme igienico - sanitarie vigenti;	
	g) essere in regola con il pagamento delle imposte;	
	5	

	h) tenere i registri fiscali a norma di legge;	
	i) espletare il servizio al di fuori dell'orario di lavoro dei dipendenti	
	dei comuni aderenti all'Unione.	
	Art. 7– Obblighi dell'Unione	
	La Stazione Appaltante, compatibilmente con le proprie disponibilità, si	
	impegna a mettere a disposizione dell'Appaltatore i locali da adibire a	
	deposito di materiali ed attrezzature in ciascuna struttura oggetto del	
	presente dell'appalto.	
	Sono a carico della Stazione Appaltante la fornitura di acqua di energia	
	elettrica nonché la fornitura dei contenitori per la raccolta differenziata	
	(esclusi i sacchetti per i cestini disposti presso gli uffici e/o edifici che	
	sono a carico della ditta appaltatrice).	
	Art. 8 – Controlli – recesso - risoluzione	
	L'Unione effettuerà periodicamente controlli tendenti ad accertare la	
	qualità del servizio con particolare attenzione al tipo di organizzazione, di	
	gestione e all'adeguatezza ed idoneità delle modalità di esecuzione.	
	Eventuali contestazioni avverranno in contraddittorio con il responsabile	
	della cooperativa appaltatrice.	
	L'inosservanza, totale o parziale, di una delle norme contenute nel	
	presente contratto darà luogo alla risoluzione del contratto, previa	
	formale diffida. Qualora l'Unione ritenga che la Cooperativa non	
	adempia ai propri obblighi o non vi adempia regolarmente, dovrà darne	
	comunicazione formale al Coordinatore della stessa, così da porla in	
	condizione di riconoscere ed eventualmente contestare gli	
	inadempimenti rilevati dall'Unione, non oltre 10 giorni dal ricevimento	
	6	

	della contestazione. L'Unione avrà diritto di procedere alla risoluzione	
	del contratto mediante semplice comunicazione raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	È comunque fatta salva la facoltà dell'Unione di esperire ogni altra azione	
	per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori	
	spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.	
	In caso di risoluzione anticipata del contratto, il compenso viene	
	corrisposto fino al giorno della cessazione dell'affidamento.	
	In caso di inottemperanza degli obblighi relativi al personale, accertata	
	dalla Stazione appaltante, la medesima comunica alla Cooperativa e alla	
	Direzione Provinciale del Lavoro competente l'inadempienza accertata e	
	procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando	
	le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di	
	cui sopra, per i servizi in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del	
	pagamento del saldo, se i servizi sono ultimati.	
	Il pagamento alla Cooperativa delle somme accantonate, o della rata di	
	saldo, non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che ai	
	lavoratori sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la	
	vertenza sia stata definita.	
	Per la sospensione o il ritardo di pagamento la cooperativa non può	
	opporre eccezione alla stazione appaltante e non ha titolo per il	
	risarcimento dei danni.	
	La risoluzione del contratto non pregiudica l'azione di rivalsa per la	
	refusione degli eventuali danni o delle maggiori spese che l'Unione	
	dovesse sostenere in dipendenza della risoluzione stessa.	
	7	

	L'Unione ha diritto di recedere dal contratto per giusta causa, in qualsiasi	
	momento e con effetto immediato, mediante comunicazione da inoltrare	
	alla Cooperativa tramite PEC.	
	Si conviene che per giusta causa si intenda, a titolo meramente	
	esemplificativo e non esaustivo:	
	a) l'insolvenza o il grave dissesto economico e finanziario della	
	Cooperativa risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal	
	deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la	
	liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione	
	dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui	
	venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente	
	simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della	
	gestione degli affari della Cooperativa;	
	b) il caso in cui la Cooperativa perda i requisiti minimi richiesti per la	
	stipula del relativo contratto;	
	c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia	
	sottostante il presente contratto.	
	In caso di recesso dell'Unione, la Cooperativa ha diritto al pagamento del	
	servizio effettuato, purché il servizio sia stato eseguito correttamente ed	
	a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali.	
	Qualora in vigore di appalto intervenga una convenzione Consip SpA,	
	stipulata ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n.	
	488, con parametri migliorativi, tenendo conto nella valutazione del	
	decimo delle prestazioni ancora da eseguire, e la cooperativa affidataria	
	non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche	
	8	

	previste dal presente contratto, per riportarlo nel limite di cui all'art.26,	
	comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 1, comma 13, del DL. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7	
	agosto 2012, n. 135, l'UNIONE recederà dall'appalto previa comunicazione	
	formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle	
	prestazioni già eseguite.	
	Art. 9 – Cessione del contratto - Subappalto	
	Sono vietati la cessione del contratto nonché il subappalto del servizio.	
	Art. 10 – Revisione Prezzi	
	Il corrispettivo dell'appalto deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri	
	direttamente o indirettamente previsti nel presente contratto e non sarà	
	soggetto a revisione.	
	Art. 11 – Garanzia definitiva	
	L'importo della cauzione definitiva, pari al 10% dell'ammontare	
	complessivo d'appalto, risulta pari ad Euro Detta	
	cauzione è stata costituita mediante Garanzia fideiussoria n.	
 emessa in data dalla Società	
, per l'importo di Euro depositata agli atti	
	in data – Prot. n.	
	L'Impresa ha altresì costituito e depositato agli atti in data –	
	Prot. n. le ulteriori garanzie e Coperture Assicurative per	
	Danni di esecuzione e per Responsabilità Civile Terzi, costituita mediante	
	Polizza fideiussoria n. emessa in data dalla	
	Società	
	ART. 12 - Fatturazione e modalità di pagamento	
	9	

	Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta acquisita al	
	protocollo della procedura telematica sul Portale Aria/SINTEL n.	
	_____.	
	Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività necessarie alla corretta	
	esecuzione della prestazione ed è determinato dalle ore effettivamente	
	effettuate.	
	La fatturazione mensile del corrispettivo dovrà essere effettuata	
	indicando la ripartizione oraria effettuata per goni per ogni Comune	
	aderente, al fine da consentire il controllo del servizio.	
	La Cooperativa non potrà esigere dall'Ente, per la prestazione oggetto	
	del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito.	
	Con il pagamento del suddetto corrispettivo, la Cooperativa si intenderà	
	soddisfatta di ogni sua pretesa.	
	Il pagamento sarà disposto dall'Ente, mediante bonifico bancario sul	
	conto corrente dedicato della Cooperativa, a seguito della presentazione	
	delle relative fatture con scadenza a 60 gg DFFM, previa verifica della	
	regolarità contributiva (DURC) della medesima.	
	L'operatore economico potrà trasmettere le fatture elettroniche	
	attraverso il sistema di interscambio (SDi) indicando i seguenti dati:	
	– Denominazione ente: Unione dei Comuni della Media Valle Camonica	
	– Codice Univico: UFUSXT	
	– Nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPA	
	– Codice Fiscale del servizio di F.E.: 90020920170	
	– Partita Iva: 03253150985	
	– pec: unione.mediavallecamonica@pec.regione.lombardia.it	
	10	

	Ogni messaggio di posta elettronica potrà avere come allegato una sola fattura e dovrà indicare nell'oggetto il numero della fattura stessa.	
	L'Ente effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio tesoriere.	
	Art. 13- Tracciabilità e pagamenti	
	A norma dell'art. 3, commi 1 e 8 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., la cooperativa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.	
	In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto di cui trattasi, la cooperativa deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società "Poste italiane s.p.a." e dedicati alle commesse pubbliche.	
	Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.	
	Ai sensi dell'art. 3, co. 5 della citata L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., è fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento (comprese le fatture emesse) il Codice Identificativo di Gara (CIG 89736412D1) attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), nonché indicare gli estremi del presente contratto e il numero della determinazione di affidamento. Secondo il disposto dell'art. 3, co. 7 della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., la cooperativa deve comunicare all'Unione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra accennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una	
	11	

	commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle	
	persone delegate ad operare su di essi. La cooperativa provvede, altresì,	
	a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.	
	In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità	
	finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si	
	applicano le sanzioni di cui all'art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n.	
	136 e ss.mm.ii.	
	In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010, e successive	
	modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini	
	della tracciabilità dei pagamenti la cooperativa ottempera scegliendo una	
	tra le seguenti ipotesi:	
	A) dichiara:	
	- di aver acceso il seguente conto corrente bancario o postale	
	dedicato (o averlo adattato, se già esistente), anche non in via esclusiva,	
	precisando che si tratta di un conto già operativo, con questi estremi	
	_____;	
	- che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad	
	operare su di esso sono le seguenti:	
	_____;	
	B) si obbliga:	
	- a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone	
	delegate ad operare su di esso;	
	- a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;	
	- a prendere atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o	
	postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena	
	12	

	tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto	
	da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri	
	l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per	
	iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata alla	
	cooperativa l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In	
	questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata	
	dichiarazione di avvalersi della risoluzione.	
	Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e di quanto disposto	
	dal comma 10 dell'art. 16-bis del D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito con	
	legge 28.01.2009, n. 2, il pagamento delle fatture relative alle prestazioni	
	eseguite sarà condizionato all'acquisizione del DURC, attestante la	
	regolarità contributiva della Cooperativa.	
	Il pagamento delle fatture sarà effettuato tramite bonifico bancario 60	
	gg. R.D.D.F.	
	La Cooperativa non potrà pretendere interessi per ritardato pagamento	
	qualora la dilazione dipenda dalla necessità di perfezionare adempimenti	
	di legge che ne condizionano l'esecutività (es. acquisizione di DURC -	
	esecuzione di verifiche di conformità – adempimenti per la tracciabilità,	
	etc.).	
	Il corrispettivo, dovuto alla cooperativa appaltatrice come compenso	
	degli oneri assunti e previsti dal presente contratto, sarà quantificato dal	
	prodotto del prezzo unitario di aggiudicazione dell'appalto per il numero	
	di pasti effettivamente servito in ciascun mese, con separata indicazione	
	dei pasti forniti per gli alunni della Scuola dell'Infanzia, della Scuola	
	Primaria e degli assistenti/insegnanti.	
	13	

Art. 14- Risoluzione ai sensi dell'art. 2 del d.p.r. 62/2013

Gli obblighi di condotta previsti dal vigente regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'Unione, di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 sono estesi, per quanto compatibili ai sensi dell'art. 2 del regolamento medesimo, al titolare ed ai collaboratori della cooperativa che, a qualsiasi titolo, verranno incaricati dello svolgimento dei servizi e delle attività in oggetto.

La cooperativa si impegna a prendere visione del regolamento disponibile al seguente link:

[https://www.unionemediavallecamonica.bs.it/Pages/amministrazione trasparente v3 0/?code=AT.10.20.50](https://www.unionemediavallecamonica.bs.it/Pages/amministrazione_trasparente_v3_0/?code=AT.10.20.50) e a diffonderne la conoscenza tra i collaboratori incaricati del servizio.

È comminata la penale economica, mediante la trattenuta di Euro 200,00 sull'importo del corrispettivo fatturato, per ciascuna violazione alle regole contenute nel codice di comportamento, sino ad un massimo di 5 violazioni di lieve entità, discrezionalmente valutate dal Responsabile di servizio dell'UNIONE. L'UNIONE si riserva di risolvere anticipatamente l'affidamento dell'appalto quando sono state raggiunte le 5 violazioni alle regole contenute nel codice di comportamento od in caso di violazioni più gravi. La cooperativa appaltatrice nell'esecuzione del servizio previsto dovrà attenersi, oltre che alle norme stabilite dal presente contratto, anche alle specifiche disposizioni vigenti in materia.

Art. 15 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE: Il titolare del trattamento è: l'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà

	delle pietre”, Via Stazione 15, Capo di Ponte (BS).	
	I dati personali raccolti in occasione della stipula del contratto i e durante	
	l’esecuzione dello stesso sono trattati per le seguenti finalità:	
	– gestire il rapporto contrattuale e adempiere a quanto in esso	
	prescritto. Il trattamento è necessario per l’esecuzione del contratto;	
	– adempiere agli obblighi di legge, compresi quelli fiscali e contabili.	
	Il trattamento è necessario per rispettare gli obblighi di legge.	
	– Il conferimento dei dati raccolti è necessario per l’esecuzione del	
	contratto e in loro mancanza il titolare si trova nell’impossibilità di	
	adempiervi.	
	I dati sono comunicati a:	
	– altre pubbliche amministrazioni quando ciò risulti necessario per	
	obbligo di legge, di regolamento o normativa comunitaria;	
	– soggetti terzi a cui la stazione appaltante affida lo svolgimento di	
	determinate attività quali adempimenti contabili o fiscali o l’assistenza	
	informatica. Tali soggetti sono nominati responsabili del trattamento.	
	I dati sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito	
	dell’Ente per adempiere agli obblighi di legge in materia di trasparenza.	
	I dati relativi al rapporto contrattuale con l’affidatario sono conservati	
	per dieci anni in adempimento agli obblighi di legge.	
	L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso	
	ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione	
	del trattamento. Ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati	
	personali. L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al	
	Garante per la protezione dei dati personali.	
	15	

	La cooperativa appaltatrice garantisce altresì il rispetto della normativa	
	succitata relativamente a dati e notizie personali eventualmente acquisiti	
	a causa dell'espletamento del servizio di cui al presente contratto.	
	Art. 16 – Spese e sottoscrizione del contratto	
	Le spese di stipulazione del contratto, le imposte e tasse comunque	
	denominate, conseguenti, a qualunque titolo, al presente contratto sono	
	a carico della Cooperativa (esclusa l'IVA).	
	Il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40	
	del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e successive modificazioni e integrazioni.	
	Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22	
	febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per	
	l'importo di Euro 45,00.	
	Art. 17 – Responsabile del procedimento	
	Il Responsabile dell'Area Affari Generali è altresì il Responsabile del	
	procedimento. La verifica della prestazione sarà effettuata dal	
	responsabile del procedimento.	
	Art. 18 – Controversie	
	La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del	
	contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di	
	Brescia ed è esclusa la competenza arbitrale. L'organo che decide sulla	
	controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla	
	loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e	
	alla complessità delle questioni.	
	Art. 19 – Disposizioni finali	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al	
	16	

